

	<b>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo</b> <i>ex d.lgs. n. 231/01</i> <b>Allegato "2"</b> <b>Statuto dell'Organismo di Vigilanza</b>	
---	---	--

## **HIDECO S.r.l.**

Società unipersonale sottoposta alla Direzione e Coordinamento ex art.2497 c.c.  
della Indeco Ind S.p.a.

Capitale sociale € 10.400 i.v.

Sede e Stabilimento in Via Dei Gigli, 13/15 – 70026 Modugno

C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 402969

Codice fiscale e Registro Imprese n.05163410722

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi dell'art. 6, 3° comma, del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231  
«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica»

### **ALLEGATO 2**

### **Statuto dell'Organismo di Vigilanza**



## Sommario

<b>1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)</b> .....	2
1.1 Premessa .....	2
1.2. Identificazione dell'OdV della Hideco S.r.l .....	3
<b>2. REQUISITI SOGGETTIVI DEL COMPONENTE DELL'ODV</b> .....	4
<b>3. MODALITÀ DI NOMINA, DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ODV</b> .....	5
3.1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	5
3.2. Durata in carica.....	5
3.3. Sospensione della carica .....	6
3.4. Revoca dei poteri dell'Organismo di Vigilanza .....	6
3.5. Dimissioni di componente dell'Organismo di Vigilanza .....	7
<b>4. MODALITÀ DI AZIONE E DI DECISIONE DELL'ODV</b> .....	7
4.1. Convocazione.....	7
4.2. Modalità di funzionamento .....	7
4.3. Verbalizzazione delle sedute .....	8
<b>5. AUTONOMIA FINANZIARIA E DETERMINAZIONE COMPENSO DELL'ODV</b> .....	8
<b>6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI</b> .....	8
<b>7. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO</b> .....	9
<b>8. PROGRAMMA DI VIGILANZA</b> .....	9



## 1. IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

### 1.1 Premessa

L'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere esterno alla Società e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 231/2001).

Nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che: «l'ente [...] dovrà inoltre vigilare sull'effettiva operatività dei modelli, e quindi sull'osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la Società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a preconstituire una patente di legittimità all'operato della Società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo di controllo interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa».

Oggetto della vigilanza è il Modello in concreto adottato in ogni sua esplicitazione, comprensivo del Codice Etico, della valutazione delle criticità dell'organizzazione, ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato presupposto, dei protocolli comportamentali adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio esistente.

Le linee guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un Organo caratterizzato dai seguenti requisiti:

- autonomia, anche finanziaria;
- indipendenza;
- onorabilità e professionalità;
- continuità d'azione;
- specifiche capacità in tema di attività ispettiva e consulenziale;
- assenza di sentenze di condanna, anche non definitive, a carico dei componenti.

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza richiederebbero l'assenza, in capo all'Organismo di Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l'appunto operative, ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio, la previsione di riporti al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell'ambito dell'annuale processo di *budgeting*, di risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.

Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere



efficacemente le funzioni di Organismo di Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale.

Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate:

- in via preventiva, per adottare - all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche, le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione (approccio di tipo consulenziale);
- correntemente, per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati;
- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo abbia commesso (approccio ispettivo).

Il requisito della continuità d'azione rende necessario che l'Organismo di Vigilanza svolga la sua funzione in continua interazione con la direzione aziendale e con i più significativi servizi aziendali.

### ***1.2. Identificazione dell'OdV della Hideco S.r.l***

Applicando tali principi alla realtà aziendale, in accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, secondo le *best practice*, attese la configurazione e le funzioni che il Decreto attribuisce a tale Organismo, la Società nomina l'Organismo di Vigilanza, monocratico o collegiale, i cui membri/o possano essere interni all'azienda o professionisti esterni, ovvero affidandolo al Collegio Sindacale (ove presente) come previsto dall'art. 6, comma 4-*bis*, d.lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, l'incarico di Organismo di Vigilanza deve essere affidato ad un professionista con comprovate competenze in materia di "Responsabilità amministrativa degli enti", ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

La Hideco S.r.l. ha optato per un Organismo di Vigilanza monocratico individuando quale Organismo di Vigilanza un professionista esterno considerate le medie dimensioni aziendali e la struttura organizzativa della Società.

## 2. REQUISITI SOGGETTIVI DEL COMPONENTE DELL'ODV

In accordo con le indicazioni delle principali linee guida, allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei descritti requisiti, il componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere, oltre alle competenze professionali adeguate, i requisiti soggettivi che garantiscano l'autonomia, l'indipendenza e professionalità richiesta dalla funzione.

Si intende, in particolare, per:

- **Autonomia e Indipendenza:** la necessità che l'Organismo di Vigilanza debba avere collocamento gerarchico il più elevato possibile insieme agli altri Organi apicali. Inoltre, L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo nell'attività ispettiva e deve poter avere accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione necessaria per effettuare le verifiche programmate in esecuzione dell'attività di controllo prevista nel Modello. Relativamente al requisito d'indipendenza, invece, quest'ultimo si ricava dal principio di effettività del controllo ovvero assenza di condizioni di "soggezione" dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli apici operativi della Società ed il mancato svolgimento di funzioni operative.
- **Professionalità:** la necessità che i membri dell'OdV debbano avere specifiche competenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal d.lgs. n. 231/2001, dei Modelli di organizzazione e dell'attività necessaria per garantire lo svolgimento dell'attività di verifica descritta nel citato Decreto.

Costituiscono, altresì, **cause di ineleggibilità e incompatibilità** dell'Organismo di Vigilanza:

- a) sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 o delitti a essi assimilabili;
- b) condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento"), a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Tuttavia, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- c) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- d) conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere, nonché coincidenze di interesse con la Società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera



- intellettuale;
- e) funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
  - f) siano Amministratori, Delegati o membri del comitato esecutivo della Società o di una società controllante;
  - g) titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare una notevole influenza sulla Società;
  - h) funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
  - i) rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina di membro dell'Organismo di Vigilanza;
  - j) coloro che svolgano funzioni di direzione o siano dirigenti presso la Società o una società controllante e detengano il potere di assumere decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
  - k) siano il coniuge, il convivente, un parente entro il quarto grado o un affine entro il secondo grado di uno qualunque dei soggetti di cui ai punti d) ed e) precedenti;
  - l) abbiano rapporti professionali o commerciali o di affari con uno qualunque dei soggetti di cui ai punti d) ed e) precedenti.

### **3. MODALITÀ DI NOMINA, DURATA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ODV**

#### ***3.1. Nomina dell'Organismo di Vigilanza***

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è attribuzione propria dell'Organo Amministrativo.

#### ***3.2. Durata in carica***

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un triennio dalla data di nomina ed è rieleggibile. In ogni caso, il singolo componente se monocratico oppure ciascun componente se collegiale rimane in carica fino alla nomina del successore.



### **3.3. Sospensione della carica**

L'Organo Amministrativo può deliberare la sospensione del componente dell'Organismo di Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato rinvio a giudizio.

In caso di sospensione, l'Organo Amministrativo provvederà all'immediata nomina temporanea di un sostituto.

### **3.4. Revoca dei poteri dell'Organismo di Vigilanza**

La revoca dei poteri propri del componente dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione organizzativa della Società mediante un'apposita determinazione dell'Organo Amministrativo.

A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, l'omessa redazione del programma di vigilanza;
- l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 231/2001 - risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto patteggiamento);
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di azione» propri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, provvede alla sua sostituzione.



### ***3.5. Dimissioni di componente dell'Organismo di Vigilanza***

Il componente dell'OdV, ovvero il singolo in caso di OdV monocratico, è libero di rinunciare in qualsiasi momento all'incarico mediante dimissioni volontarie.

È opportuno che la rinuncia sia redatta in forma scritta ovvero risulti negli atti sociali, sia motivata e avvenga con un congruo preavviso in modo da non arrecare danno alla Società.

La comunicazione deve essere indirizzata con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione all'Organo Amministrativo che, con la conferma da parte dei destinatari, avrà effetto immediato.

Nel caso in cui le dimissioni riguardino, invece, più membri, per stabilirne l'ordine di efficacia farà fede il momento nel quale esse sono state ricevute dalla Società.

In tutte le ipotesi di rinuncia l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente a sostituire il/i dimissionario/i.

Il/I dimissionario/i rimane/rimangono in carica fino alla deliberazione di nomina del/dei nuovo/i componente/i.

## **4. MODALITÀ DI AZIONE E DI DECISIONE DELL'ODV**

### ***4.1. Convocazione***

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei soci in relazione ai compiti a esso assegnati.

A sua volta l'Organismo di Vigilanza può chiedere la convocazione dell'Organo Amministrativo e, in casi di necessità e urgenza o di gravi violazioni del Modello e/o del Codice Etico, richiedere allo stesso la convocazione dell'Assemblea dei Soci.

### ***4.2. Modalità di funzionamento***

L'Organismo di Vigilanza può invitare alle proprie riunioni persone a esso estranee che facciano parte o meno del personale della società.

In particolare, potranno presenziare alle riunioni: l'Organo Amministrativo, i membri dell'Organo di controllo, i consulenti esterni, nonché i Responsabili di funzione e i loro sottoposti chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza.





#### **4.3. Verbalizzazione delle sedute**

I contenuti delle attività di verifica e le decisioni assunte dall'Organismo di Vigilanza sono riportati nel verbale da questo sottoscritto.

I verbali devono essere allibrati nel Libro dell'Organismo di Vigilanza.

### **5. AUTONOMIA FINANZIARIA E DETERMINAZIONE COMPENSO DELL'ODV**

Il compenso per le funzioni ed i compiti assegnati all'OdV è stabilito dall'Organo Amministrativo, tenendo conto delle rispettive tariffe professionali e del tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico.

Al fine di garantire autonomia e indipendenza all'Organismo di Vigilanza, esso viene dotato dall'Organo Amministrativo di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa, adeguate a supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili.

Dette risorse potranno essere impiegate, seguendo la ordinaria procedura prevista dai regolamenti aziendali, per l'affidamento di incarichi di consulenza professionale e per l'acquisizione di beni e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza.

Il rendiconto dell'utilizzo del budget assegnato all'OdV avviene secondo le procedure aziendali. Eventuali ulteriori spese extra *budget* saranno richieste dall'Organismo di Vigilanza direttamente all'Organo Amministrativo.

Il compenso per le funzioni ed i compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza è stabilito dall'Organo amministrativo.

La Società si obbliga, al fine di agevolare gli adempimenti dell'OdV, a mettere a disposizione delle stesse risorse finanziarie ed umane (ad es., per attività specialistiche).

### **6. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Ogni traccia dell'intervento, delle proposte avanzate all'Organo Amministrativo e dell'attività di controllo eseguita, deve essere adeguatamente documentata in modo da fornire un valido strumento atto a costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dalla Società al fine di scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Ogni *report*, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse, previsti dal Modello sono conservati in un apposito archivio, il cui accesso è riservato solamente all'Organismo di Vigilanza.

Tali informazioni sono considerate riservate.



Le suddette informazioni potranno essere trasmesse all'Organo Amministrativo su specifica iniziativa dell'Organismo di Vigilanza, o su esplicita e motivata richiesta dell'Organo gestorio o dell'Organo di Controllo mediante uno o più dei suoi componenti.

L'accesso a tale documentazione verrà garantito su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria.

## 7. VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO

L'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo. All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di:

- ✓ *Risk assessment*, intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di ricerca, identificazione e rivalutazione periodica dei rischi di irregolarità quando sussistono circostanze particolari quali, per esempio, elevato tasso di sostituzione del personale, recenti evoluzioni legislative, precedenti violazioni, recenti modifiche alle procedure, acquisizioni di rami d'azienda, ecc.;
- ✓ *controlli di routine o a sorpresa*, che si sostanziano in un programma di controlli periodici presso i servizi aziendali «sensibili», al fine di accertare la conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure operative, anche presso controparti terze contrattualmente impegnate;
- ✓ *controlli mirati*, cioè l'esistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori di irregolarità, o la segnalazione di un caso sospetto;
- ✓ controllo del modello organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di rivisitazione e di controllo periodico dei risultati del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza.

## 8. PROGRAMMA DI VIGILANZA

Così come previsto dal Modello, l'attività di vigilanza deve essere definita all'interno di un apposito piano/programma di vigilanza ed è cura dell'Organismo di Vigilanza garantire la tracciabilità/verificabilità *ex post* di tutti i passi operativi (per esempio: metodo di campionamento, processo decisionale, criteri di pianificazione ecc.)

Inoltre, oltre al programma annuale, è possibile - laddove richiesto dall'Organo Amministrativo - stilare un piano pluriennale di massima, solitamente triennale (e comunque in linea con la durata del mandato dell'Organo Amministrativo e/o dell'Organismo di Vigilanza) più dettagliato contenente la pianificazione delle attività da



porre in essere per lo svolgimento dei compiti assegnati dal Modello all'Organismo di Vigilanza, nonché gli strumenti di controllo, i servizi coinvolti e la stima delle relative risorse necessarie.

Il piano di vigilanza triennale eventualmente sarà composto da tre programmi annuali contenenti la pianificazione delle attività da svolgere.

Mediante tale piano l'Organismo di Vigilanza individua, secondo criteri oggettivi, le attività al fine di:

- coprire tutte le attività sensibili nel corso dei tre anni;
- garantire, secondo un piano di rotazione, che nell'arco di un triennio siano svolte le attività di verifica di compliance su tutte le entità organizzative interessate dai processi sensibili.

Una volta stabiliti i metodi di controllo, nonché le funzioni/processi/attività sensibili coinvolte, è possibile, partendo dal primo anno e quindi dalla redazione del programma annuale, stabilire il *budget* annuale relativo all'impegno di risorse e al mix di caratteristiche/competenze delle medesime.

Ogni anno l'Organismo di Vigilanza, durante l'esecuzione del programma di vigilanza o anche nel caso di eventi straordinari (per esempio, cambiamenti organizzativi, segnalazione da parte delle Autorità giudiziarie) dovrà valutare l'opportunità di aggiornare il programma annuale ed eventualmente la pianificazione degli anni successivi.

Per ognuna delle attività di vigilanza, svolte attraverso le metodologie sotto elencate deve essere definito, prima del loro inizio, un profilo dettagliato che indichi per esempio:

- gli obiettivi;
- i risultati;
- il *timing* dettagliato delle risorse;
- il profilo/mix delle risorse necessarie;
- la metodologia;
- approccio/criteri e fasi operative;
- strumenti di lavoro;
- campione/perimetro dell'intervento.